

## SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

- Presenza a scuola di alunni con patologie croniche (DIABETE, ASMA, EPILESSIA) che necessitano di assumere farmaci in orario scolastico.
- Presenza a scuola di alunni che necessitano di terapie farmacologiche brevi.

Documenti di riferimento

**Nota n. 2312 del 25/11/2005** del Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello della Salute – Atto di Raccomandazioni con “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”.

**EVENTI PATOLOGICI IN AMBITO SCOLASTICO:  
GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DELLE TERAPIE PROGRAMMATE  
ottobre/novembre 2005**  
ASL della Provincia di Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico  
Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità

- A) SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA E/O FARMACI PER PATOLOGIE CRONICHE**
- B) SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIE FARMACOLOGICHE BREVI**

In orario scolastico, generalmente non è prevista la somministrazione di farmaci agli studenti.

La somministrazione dei farmaci a scuola è assicurata agli studenti con patologie croniche o in caso di assoluta necessità per terapie farmacologiche brevi, solo nei casi autorizzati dai genitori e se risulterà indispensabile durante l’orario scolastico.

Il farmaco può essere somministrato dal personale della scuola previo accordo fra le parti secondo la procedura descritta:

- *il Genitore (o l’esercitante la potestà genitoriale)* inoltra al Dirigente Scolastico la **richiesta di somministrazione di farmaco a scuola** compilando il **MODULO A** o il **MODULO B**

accompagnata dalla **CERTIFICAZIONE MEDICA** attestante lo stato di malattia dell'alunno/a con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), con allegato il **MODULO C – ISTRUZIONI DEL MEDICO CURANTE**.

Nello stesso MODULO A o MODULO B *il Genitore (o l'esercitante la potestà genitoriale)* autorizza la somministrazione della terapia farmacologica effettuata nelle modalità indicate, **sollevando il personale della scuola ospitante il minore da eventuali responsabilità civili e penali** derivanti.

- *Il Dirigente Scolastico*, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci e della relativa documentazione:
  - a. effettua una verifica delle strutture scolastiche e individua un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  - b. concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso a scuola durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
  - c. verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci (se non presenta particolari difficoltà).
  - d. **autorizza la somministrazione della terapia farmacologica prescritta in ambito e in orario scolastico come richiesto.**

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi della normativa vigente; su casi specifici, si può prevedere una minima formazione con operatori sanitari.

Al personale docente e A.T.A. che si dichiara disponibile ad offrire questo servizio, non deve essere richiesto il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica per tale somministrazione.

Vista la maggiore autonomia degli studenti a partire dai 12 anni, se richiesto dalla famiglia e dal medico curante, è possibile prevedere l'auto-somministrazione dei farmaci.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di richiedere al *Medico curante* di fornire al personale della scuola, alla presenza dei genitori, una completa informazione su quali siano gli eventuali sintomi da monitorare per la somministrazione, sulle modalità di somministrazione, sui possibili effetti collaterali dopo la somministrazione del farmaco e su quale debba essere il comportamento più congruo da attuare nell'ipotesi che questi si presentino.